

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente de COSMO
indi del Vice Presidente GIANOTTI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (1094-B), d'iniziativa dei senatori Paire e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 8, 9, 10 e *passim*

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 10

PAIRE (*Liberale*) 9

PIERANI (*PDS*), *relatore alla Commissione* 8, 10, 13

«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»

(1652), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri, di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 7

GIANOTTI (*PDS*), *relatore alla Commissione* . 4

MONTINI (*DC*), *relatore alla Commissione* .. 2, 3

Presidenza del Presidente de COSMO

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (1652), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri, di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aliverti, Sanese, Sangalli, Abbate, Alessi, Aloise, Alterio, Armellin, Berni, Biafora, Bonsignore, Botta, Caccia, Cancian, Carelli, Caroli, Casini Carlo, Castagnetti Pierluigi, Castellotti, Ciliberti, Coloni, Costa Silvia, Dal Castello, Degennaro, Di Laura Frattura, Faraguti, Ferrari Francesco, Ferrari Wilmo, Formigoni, Fortunato, Frasson Fumagalli Carulli, Galbiati, Galli, Gelpi, Gitti, Gottardo, Gualco, Iannuzzi, La Russa Angelo, Lia, Lusetti, Mancini Vincenzo, Mazzola, Mensorio, Michellini, Nucci Mauro, Paciullo, Patria, Perani, Polizio, Randazzo, Rojch, Scavone, Santonastaso, Sanza, Sartoris, Saretta, Savio, Silvestri, Tancredi, Tassone, Tealdi, Tiscar, Torchio, Urso, Viscardi, Zambon, Zampieri, Zarro e Zoppi; Piermartini; Strada, Felissari, Grassi Ennio, Nardone, Solaroli, Costantini, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni, Di Prisco e Tattarini; Castagnetti Guglielmo, Gorgoni, Ayala, Paggini, Modigliani, Battaglia Adolfo, Bianco Enzo, Mammi, Pellicanò, Ratto, Ravaglia e Santoro Italico; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, così come vi ho dato comunicazione questa mattina, per le motivazioni che non sto a ripetere e per l'importanza del provvedimento, oltre che per i tempi brevi a nostra disposizione, mi sono onorato, d'intesa con il Presidente del Senato, di nominare due relatori nelle persone dei senatori Montini e Gianotti.

Prego il senatore Montini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MONTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per avermi scelto, assieme al collega Gianotti, quale relatore su questo importante disegno di legge approvato dalla

Camera dei deputati che intende riformare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Come tutti sappiamo, questa riforma è attesa dal 1944; sono passati quasi cinquanta anni e oggi finalmente possiamo apportare delle modifiche a questo istituto.

La Commissione aveva già avviato un dibattito intorno all'argomento, dibattito che è stato interrotto perchè la Camera ha avvocato a sè la priorità nell'affrontare la materia.

PRESIDENTE. Non è che la Camera abbia questo potere di assumere a sè l'iniziativa di una discussione, ma come risulta dagli atti la Presidenza del Senato non ci consenti di seguire la nostra discussione.

MONTINI, relatore alla Commissione. Il testo che perviene oggi all'esame della Commissione nasce da un presupposto essenziale. Il nostro paese sta vivendo un adeguamento di tutte le strutture territoriali a tutti i livelli istituzionali secondo un processo innovativo che in parte si è già realizzato (mi riferisco alla riforma dei comuni e delle province), in parte è stato avviato (vedasi la riforma del sistema regionale). Questo processo di ristrutturazione del sistema istituzionale non poteva tralasciare il sistema produttivo, e così pure le camere di commercio vengono coinvolte anche perchè in questi ultimi anni hanno già subito delle trasformazioni nel proprio modo di confrontarsi con il sistema economico locale e generale.

Era quindi necessario ricollocare in un giusto quadro istituzionale anche le camere di commercio ed ecco perchè il disegno di legge presenta molte analogie con la legge n. 142 del 1990 di riforma delle autonomie locali. Mi riferisco all'autonomia statutaria, ai tre livelli degli organi (Consiglio, Giunta e Presidente) ed alla durata degli organi che è quadriennale ed è rinnovabile solo per altre due volte. Per quanto concerne gli organi, è previsto un importante meccanismo innovativo soprattutto per quanto riguarda la loro elezione, in particolare del Presidente.

Sul provvedimento abbiamo già acquisito il parere favorevole della 5ª e della 11ª Commissione, nonché della 1ª Commissione che ha ritenuto di esprimere alcune osservazioni riguardo al procedimento elettivo degli organi delle camere di commercio.

Inoltre, la stampa ha dato particolare risalto al contenuto dell'articolo 8 che riguarda il registro delle imprese, istituito contemplato dal codice civile ma mai attuato finora. La sua assenza ha determinato la impossibilità di accedere, per gli operatori del nostro paese, ad informazioni dotate di certezza legale che possono essere acquisite da qualunque punto del territorio nazionale in modo tempestivo. Tale scelta è condivisa da tutti gli operatori, dalle associazioni professionali, dallo stesso Governo e più volte dal Senato che ha affrontato questo argomento facendosi promotore di alcune iniziative.

Presso le camere di commercio è istituito l'ufficio del registro delle imprese che provvede alla tenuta del registro delle imprese avvalendosi del patrimonio anagrafico costituito dal registro delle ditte. Opportunamente la vigilanza è attribuita ad un giudice delegato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia. L'articolo 8 rispetta sostanzial-

mente la disciplina del codice prevedendo che gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori siano iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese in modo da garantire la unitarietà dell'anagrafe per i soli effetti statistici e informativi.

Infine, si prevede che il registro delle ditte venga ad essere assorbito al termine del periodo di sperimentazione e di impianto della durata di tre anni e opportunamente viene demandata al regolamento attuativo la definizione della normativa di dettaglio i cui aspetti tecnici non trovano spazio nel presente disegno di legge.

In conclusione, ritengo che quello al nostro esame rappresenti un buon testo e che, pur essendo a mio avviso perfezionabile, vada discusso e approvato rapidamente nei tempi di cui parlava il Presidente all'inizio della seduta.

Il collega Gianotti integrerà la relazione con una lettura analitica; io voglio solo invitare a svolgere una discussione abbastanza celere del provvedimento in quanto la riforma è molto attesa dagli operatori economici e rappresenta un passo avanti nel quadro della democrazia economica moderna, nonostante il difficile momento che stiamo attraversando.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Montini per la sua esposizione e soprattutto per il richiamo alla democrazia economica moderna.

Prego ora il senatore Gianotti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GIANOTTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame riforma l'assetto delle camere di commercio che risale al decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, il quale, a sua volta, modificava un altro regio decreto del 1934 istitutivo dei consigli provinciali dell'economia corporativa. Dal 1944 non c'è più stato alcun intervento organico in materia, anche se nel corso delle varie legislature sono stati proposti vari provvedimenti in proposito di cui nessuno è mai giunto a compimento; sarà forse l'XI legislatura, tanto vituperata e breve, a varare un provvedimento atteso da troppo tempo dalle categorie interessate. A tale proposito, non voglio ripetere quanto espresso già dal collega Montini circa la necessità di licenziare rapidamente il disegno di legge.

Gli obiettivi che il provvedimento intende perseguire sono quattro: innanzitutto la modernizzazione del sistema camerale; in secondo luogo l'armonizzazione delle istituzioni pubbliche che operano nei settori economici, professionali ed imprenditoriali; il terzo riguarda il decentramento delle competenze, l'autonomia delle camere di commercio e la valorizzazione del ruolo regionale; il quarto la democratizzazione del sistema elettivo delle camere di commercio.

Per quanto attiene alla modernizzazione dei compiti ed al funzionamento delle camere di commercio, il provvedimento consegue risultati significativi: si vedano in proposito le attribuzioni previste nell'articolo 2. Ma è soprattutto l'articolo 8, relativo all'istituzione del registro delle imprese, che consente di raggiungere una maggiore efficienza e trasparenza. L'ufficio sarà a regime entro tre anni e impone

l'adozione di tecnologie informatiche e telematiche consentendo, da un lato, di sveltire le pratiche degli imprenditori che intendono accedere alle camere di commercio, dall'altro, di permettere a chiunque di conoscere in tempi reali i dati relativi alle imprese iscritte. Il comma 4 dell'articolo 8 prevede anche l'istituzione di sezioni speciali del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società artigiane. Debbo rilevare però una contraddizione poichè nel successivo comma 9, sia pure in via provvisoria, per le imprese agricole di qualunque dimensione si prevede il pagamento di un terzo dell'importo del diritto annuale previsto per le ditte individuali. Ritengo infatti che occorrerà successivamente uniformare tale normativa anche alle altre piccole imprese.

Vorrei aggiungere un'ulteriore osservazione sull'articolo 23 che presenta aspetti di difficile comprensione. Mentre si comprende la necessità di delegare al regolamento le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, è difficile capire il significato della lettera *c*) del primo comma in cui si parla di «fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti...», nonchè della lettera *b*) del secondo comma che dice di «coordinare le attività di certificazione e qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione». Infatti sarebbe preferibile che stazioni sperimentali e uffici decentrati venissero incorporati nelle camere di commercio; in ogni caso ritengo che tale aspetto potrà essere meglio definito successivamente.

Relativamente al secondo obiettivo, gli articoli 2, 18 e, per le altre parti, 23 tendono ad integrare meglio in via funzionale le camere di commercio nell'insieme della pubblica amministrazione. Alcune funzioni sono permanenti; infatti nell'articolo 2 si afferma che le camere di commercio svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonchè funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese; altre possono essere delegate. Ovviamente ci sono dei limiti, ma sono dovuti a cause esogene ed in particolare al fatto che le amministrazioni centrali mantengono vecchi assetti. In altre parole l'esigenza di riformare l'amministrazione centrale, in particolare con l'istituzione di un Ministero per le attività produttive, non è ancora stata risolta ed implica anche problemi relativamente al quadro decentrato delle istituzioni e delle camere di commercio.

Sul decentramento dei poteri il provvedimento contiene una serie di elementi positivi, in particolare sugli organi delle camere di commercio.

L'articolo 3 conferisce ad ogni camera di commercio la potestà statutaria, come è stato qui ricordato dal collega Montini.

Rimangono alcuni problemi di dettaglio non sufficientemente chiariti e che potrebbero esserlo in sede di regolamento ministeriale. Per esempio all'articolo 3 si prevede che se non si raggiungono i due terzi dei membri del consiglio camerale per l'approvazione dello statuto, quest'ultimo non può essere considerato approvato. Tuttavia,

cosa succede se non si raggiungono i due terzi? Interviene lo scioglimento previsto dall'articolo 5 e, in questo caso, quando interviene? Ciò andrebbe precisato.

L'articolo 10 conferisce alle camere di commercio le competenze per la composizione dei consigli, mentre l'articolo 12 prevede delle disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi, decentrando ampiamente la materia. Inoltre, l'articolo 16 conferisce al consiglio il potere di elezione del presidente della camera di commercio.

Dal punto di vista del decentramento dei poteri alle camere di commercio il provvedimento procede in maniera ampia e robusta; invece, per ciò che attiene al ruolo delle regioni, questo è ancora limitato ad un ambito consultivo mantenendo assoluto rilievo, da questo punto di vista, il Ministero dell'industria che vigila (articolo 4), scioglie i consigli (articolo 5), emana l'atto di commissariamento, (articolo 16), nomina il segretario generale (articolo 20).

È del tutto evidente che questa materia è il risultato di un equilibrio molto delicato, raggiunto alla Camera dei deputati, rispetto al quale se non staremo attenti potremmo produrre un disequilibrio difficilmente risolvibile. Tuttavia, vorrei fare un paio di osservazioni tecniche di dettaglio. Per esempio, nel provvedimento nulla viene detto circa l'organo che deve svolgere un ruolo di vigilanza sulle unioni delle camere di commercio. Si tratta di materia disciplinata dall'articolo 4 dove si dice che il Ministro dell'industria annualmente presenta una relazione al Parlamento sulle attività delle camere di commercio e delle unioni, ma quanto alla vigilanza non si fa alcun riferimento a queste ultime: a meno che non si pensi che il Ministero possa esercitare la vigilanza risalendo attraverso le camere di commercio alle unioni stesse, ma mi sembra un meccanismo piuttosto complicato.

Inoltre, nel provvedimento non si fa alcun riferimento alla questione degli emolumenti dei membri del consiglio, della giunta e del presidente. Non so se questo sia voluto o se la cosa possa essere disciplinata in sede di circolare applicativa, ma l'indirizzo attuale della legislazione è quello di intervenire anche in materia per impedire abusi disciplinando in maniera uniforme questa parte della spesa su tutto il territorio nazionale.

Infine, in materia di democratizzazione mi pare che nel provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera si sia adottata una soluzione che, con tutto il rispetto dovuto ai colleghi deputati e con tutta l'attenzione alla delicatezza dell'accordo politico raggiunto per condurre in porto questo testo, mi pare potrebbe essere definita un po' barocca. Infatti, dal dispositivo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento emergono tempi di passaggio dall'attuale al nuovo regime molto diversi da camera di commercio a camera di commercio. In secondo luogo, in base all'autonomia statutaria delle singole camere, avremmo diverse procedure elettive dei consigli. Possiamo lamentarcene, ma essendo tale testo preferibile ad un bene di là da venire, credo dovremo accontentarci salvo in futuro, sulla base anche di una esperienza concreta, apportare le modifiche opportune.

PRESIDENTE. Ringrazio particolarmente il senatore Gianotti che, nonostante sia stato nominato relatore soltanto in mattinata, ha svolto

una relazione molto valida che, assieme a quella generale svolta dal senatore Montini, ci consente di avere una visione chiara della *ratio* del provvedimento e delle logiche che hanno sotteso alla elaborazione della riforma delle camere di commercio da parte della Camera dei deputati.

Ringrazio entrambi i relatori per aver sottolineato non solo l'importanza del provvedimento ma anche la necessità, stante i tempi stretti che abbiamo a disposizione per la molto probabile interruzione della legislatura, di licenziare il provvedimento in tempi brevi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio anzitutto i relatori, il senatore Montini e il senatore Gianotti, per la sintetica ma precisa relazione che hanno svolto sugli aspetti più rilevanti di questo disegno di legge. Nel contempo ringrazio anche il Presidente della Commissione per aver voluto inserire rapidamente questo disegno di legge all'ordine del giorno proprio perchè il Governo ritiene che, nonostante le lacunosità che indubbiamente il testo presenta, ma che a mio avviso non riguardano aspetti essenziali, il provvedimento vada approvato rapidamente per le ragioni di carattere politico che sono state accennate.

Mi associo alle sollecitazioni rivolte alla Commissione di procedere con estrema rapidità all'esame del disegno di legge.

Passando ad alcuni punti toccati dal relatore Gianotti, vorrei dire che riguardo all'articolo 3 la mancata previsione di un intervento sostitutivo in caso di mancata deliberazione dello statuto da parte dei consigli camerali dovrebbe rientrare - credo vi sia un qualche riferimento anche nei lavori parlamentare della Camera dei deputati - nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, lettera *b*), trattandosi di una impossibilità di normale funzionamento per la mancata approvazione dello statuto che costituisce la Magna Carta della vita dell'ente. Comunque su questo punto sarebbe opportuno un chiarimento interpretativo che dipenderà dall'esito della discussione. La determinazione degli emolumenti è stata inserita tra le funzioni del consiglio all'articolo 11, lettera *e*).

Il Governo ha rilevato le imperfezioni contenute nell'articolo 23. La Commissione aveva precedentemente formulato un testo più ampio che successivamente fu modificato a seguito delle osservazioni condizionanti espresse dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati proprio relativamente al funzionamento degli uffici; pertanto ci si è limitati ad una previsione ristretta, senza dubbio inadeguata. Ritengo che, eventualmente in sede di regolamento, possa essere prevista una maggiore autonomia per le stazioni sperimentali dell'industria di cui abbiamo voluto stabilire un coordinamento con le analoghe strutture delle camere di commercio per creare una necessaria simbiosi di attività.

Sul problema del rapporto tra camere di commercio ed ICE, la dizione della disposizione è stata richiesta dal Ministero del commercio con l'estero per coordinare meglio le funzioni soprattutto in ordine alla lettera *b*) dell'articolo 23.

Sempre relativamente a quest'ultimo articolo, un altro problema è quello dell'apposizione di termini per l'approvazione delle norme statutarie; purtroppo si tratta di una dimenticanza che abbiamo subito rilevato e a cui non è stato possibile porre rimedio alla Camera in sede di coordinamento. Abbiamo già preparato degli emendamenti a carattere tecnico che possiamo presentare qualora si decida di modificare il testo; se ci conviene invece di licenziare il provvedimento nel testo al nostro esame, si potrà supplire a tale dimenticanza con un successivo provvedimento legislativo o con una disposizione a carattere amministrativo. Esiste un problema anche per il secondo comma sempre dell'articolo 23 in quanto si potrebbe creare una *vacatio* e un regime di *prorogatio* degli organi delle camere di commercio, nelle more dell'emanazione del regolamento, ma lo affronteremo al momento dell'esame dell'articolo.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per le precisazioni e le necessarie puntualizzazioni. Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a conclusione della seduta pomeridiana di domani. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani.

Presidenza del Vice Presidente GIANOTTI

«Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» (1094-B),
d'iniziativa del senatore Paire e di altri senatori, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile», d'iniziativa dei senatori Paire, Pierani, Montini, Liberatori, Meo, Candioto e Cimino, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che si applichi la norma contenuta nella legge di contabilità che prevede, nel caso di copertura su capitoli, il divieto di crescita nel triennio successivo superiore al tasso di inflazione programmato.

Prego il senatore Pierani di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa Commissione aveva già approvato in sede deliberante il provvedimento in titolo, ch  oggi ci torna modificato dalla Camera dei deputati. Credo che allora approvammo approvato un buon testo e non posso sottrarmi dal sottolineare alcune perplessità in merito alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Nel complesso avrei preferito il disegno di legge nel testo approvato dal Senato, almeno sotto due profili. In primo luogo, la Camera dei deputati non si è resa conto che la forma consortile (a cui la modifica del comma 2 dell'articolo 10 conferisce carattere definitivo), dalla quale ha avuto origine il Banco nazionale di prova, è ormai anacronistica. Si è voluto mantenere in piedi un concetto - quello del consorzio - che di fatto non ha più alcun senso.

Proprio per questa ragione ritengo, per quanto attiene alle rappresentanze economiche degli industriali delle munizioni e delle armi, così come per gli artigiani che producono munizioni per le armi, che sarebbe stato opportuno che la segnalazione avvenisse attraverso l'Unioncamere, cioè attraverso le camere di commercio, mentre resta una prerogativa delle associazioni.

In secondo luogo, ritengo inopportuno aver voluto mantenere una rappresentanza dei comuni di Gardone Val Trompia e di Brescia, che erano i soci fondatori del consorzio per il Banco di prova (e bisogna dare loro atto che hanno svolto un grande lavoro); infatti, dal momento che il ruolo del consorzio è esaurito, a mio parere tale rappresentanza non ha più motivo di esistere.

Nonostante queste osservazioni, che ci tengo restino a verbale, per quanto mi riguarda prevale il senso di responsabilità: è opportuno che il provvedimento venga approvato in via definitiva dal Senato. Rinviarlo emendato all'altro ramo del Parlamento, tenuto conto che la Camera dei deputati è impegnata nell'esame del disegno di legge finanziaria nonché di altri importanti provvedimenti e tenuto conto altresì che presumibilmente i tempi di questa legislatura non saranno lunghi, non sarebbe opportuno. Pertanto, ripeto, a mio avviso il Senato deve approvare il disegno di legge nel testo che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Concludendo, voglio fare un'ultima osservazione e rivolgere una raccomandazione al Governo (ho anche pensato alla possibilità di formulare un ordine del giorno a tale proposito) invitandolo a fare in modo che le rappresentanze nel Banco di prova siano di livello istituzionale. Il Governo dovrebbe essere garante che il Banco di prova sia un organismo istituzionale sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con questa sottolineatura, pur con le valutazioni critiche che ho esposto, invito la Commissione a licenziare definitivamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pierani per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PAIRE. Condivido totalmente le osservazioni svolte dal relatore. Mi permetterei di insistere a tale proposito sull'ultima parte del suo intervento. A mio avviso dovremmo invitare il Governo a provvedere all'istituzione immediata dei nuovi organi previsti da questo provvedimento, non consentendo la *prorogatio* di quelli attualmente esistenti, perchè non vorrei che ci fosse il tentativo di mantenere in vita alcune posizioni acquisite anche a titolo personale. Ciò potrebbe determinare infatti dei ritardi nell'attuazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PIERANI, relatore alla Commissione. Vorrei ribadire che la sottolineatura cui ha fatto riferimento poc'anzi il collega Paire risulterà comunque agli atti. Come ho già detto, si potrebbe pensare ad un eventuale ordine del giorno, però prima vorrei sentire il rappresentante del Governo.

ARTIOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Esprimo apprezzamento per il senso di responsabilità manifestato dal relatore e anche dal senatore Paire nel suo intervento. Le modifiche al provvedimento introdotte dalla Camera dei deputati sono sostanzialmente due, di cui una di carattere più sostanziale ed un'altra, forse migliorativa, relativa alla copertura finanziaria che è più congrua in quanto afferente ad un capitolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non ad uno estraneo.

Relativamente alla modifica di carattere sostanziale introdotta al secondo comma dell'articolo 10, il relatore ha fatto bene a ricordare lo spirito con cui la Camera ha approvato l'emendamento e a ricordare altresì che i due comuni di Gardone Val Trompia e di Brescia, nonché la camera di commercio di Brescia, sono i soci fondatori del consorzio al quale il disegno di legge al nostro esame attribuisce una rilevanza di carattere nazionale, ma che non muta la forma costitutiva originaria.

Per quanto riguarda le osservazioni relative alla garanzia del livello istituzionale, il fatto che i rappresentanti del Banco nazionale di prova sono nominati o scelti dalle amministrazioni quali rappresentanti istituzionali non viene ad intaccare un equilibrio che si è trovato nella modificazione della composizione del mondo produttivo.

Il Governo accetta la raccomandazione e si impegna a darne attuazione ed altrettanto vale per quanto riguarda la richiesta di immediata attuazione delle disposizioni relative al consiglio di amministrazione del Banco che, alla luce della trasformazione complessiva contenuta nel provvedimento, il Governo accoglie come impegno.

Voglio ringraziare la Commissione per il senso di responsabilità con cui esprime la volontà soprattutto politica di adire ad un esito positivo del provvedimento ed esprimo la soddisfazione del Governo in tal senso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della

produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1.

6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.

I primi cinque commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso)

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la

denominazione di «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno parte del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo ed ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Finanziamento del Banco di prova)

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quinto ed ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I rimanenti articoli 12, 13 e 14 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

PIERANI, *relatore alla Commissione*. Esprimo la mia soddisfazione per gli impegni assunti dal Governo che risultano dal resoconto della seduta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

